

PROGETTO DI LEGGE N. 0099

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Zamponi, Cavalli, Patitucci, Sola

—————
**“Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno
della scomparsa dei minori nonché per il sostegno alle loro famiglie”**
—————

PRESENTATO L' 1/06/2011

ASSEGNATO IN DATA 06/06/2011

ALLE COMMISSIONI REFERENTE III
CONSULTIVA I

RELAZIONE INTRODUTTIVA

In Italia, in base ai dati elaborati dalla Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze – CED alla data del 5 ottobre 2010 i minori scomparsi risultano essere 712, di cui 89 bambini dagli 0 ai 10 anni; 132 dagli 11 ai 14 anni e 491 dai 15 ai 17 anni: il numero di minori scomparsi costituisce circa il 40% del totale delle persone scomparse in Italia.

La nostra Regione risulta essere al primo posto in questa triste classifica.

La scomparsa di un minore costituisce una tragedia che va combattuta con ogni e qualsiasi mezzo: appare quindi fondamentale concentrarsi in prima battuta sugli aspetti riguardanti il sostegno nei confronti di quelle famiglie che disperatamente continuano, spesso per anni, a cercare i minori e gli adolescenti spariti nel nulla.

Non si può peraltro esimersi dal non considerare quali siano i pericoli cui vanno incontro anche quei minori che “volontariamente” si allontanano da casa nonché gli ambiti e le situazioni in cui questi si trovano a doversi confrontare che il più delle volte costituiscono una vera e propria minaccia anche a livello di incolumità fisica.

Da qui la necessità che a “gestire” l'emergenza di una scomparsa siano persone altamente qualificate e competenti: dall'esigenza di fornire ai genitori e ai fratelli dello scomparso un immediato supporto psicologico, a quella di garantire alla famiglia un'assistenza legale a fronte della considerazione che troppo spesso i genitori non hanno accesso agli atti dell'inchiesta e questo provoca ulteriore stress a persone già emotivamente provate.

La presente legge quindi intende fornire un primo aiuto a quei genitori che si trovano a dover affrontare una siffatta questione tanto dolorosa quanto complessa attraverso:

- la realizzazione di una apposita banca dati
- l'apertura di un apposito numero verde
- l'istituzione di un fondo speciale per il sostegno delle associazioni che si occupano di tali situazioni atto a garantire la presenza di uno psicologo e di un avvocato accanto alla famiglia del minore scomparso.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei minori che senza alcun motivo si siano allontanati dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e che non vi abbiano fatto rientro.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge attraverso il coinvolgimento delle realtà associative operanti sul territorio e promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia.

Art. 2
(Piano annuale degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un piano annuale di attività in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 3
(Banca dati dei minori scomparsi)

1. La Regione promuove intese ed accordi con gli organismi statali competenti al fine di perseguire la condivisione e l'integrazione di tutte le notizie e le informazioni utili per il ritrovamento dei minori scomparsi anche attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati e un numero verde.

Art. 4
(Attività di informazione)

1. La Regione, al fine di diffondere notizie ed informazioni utili al ritrovamento dei minori scomparsi, finanzia apposite campagne di informazione anche attraverso convenzioni e intese con enti, aziende ed organismi pubblici e privati.

Art. 5
(Fondo speciale per le associazioni dei familiari)

1. La Regione istituisce un fondo speciale al fine di sostenere le iniziative delle associazioni che si occupino del fenomeno dei minori scomparsi volte ad ottenere informazioni utili per il ritrovamento dei congiunti attraverso la consulenza di legali e psicologi.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli artt. 3 e 4 si provvede con le risorse di competenza e di cassa annualmente stanziata all'UPB 2.1.2.91 "Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori".

2. Per le finalità di cui all'art. 5 all'UPB 2.1.2.91 "Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori" è istituito il fondo "Fondo speciale per le associazioni dei familiari"

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 2 si provvede con la legge annuale di bilancio.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

